



Piazza Grande 18
Casella postale
6601 Locarno
Telefono 091 756 31 11
Fax 091 756 32 61
e-mail citta@locarno.ch

Ns. rif. 383/MC/if

Locarno, 27 maggio 2011

Egregio Signor
Renato FERRARI
CP 744
6601 Locarno

Interrogazione 8 ottobre 2009 “Conflitto di interesse: una problematica di interesse pubblico?”

Egregio Signor Ferrari,

con riferimento all'interrogazione a margine rispondiamo nel seguente modo:

1. **Lavori non autorizzati**

Quali precisi interventi non conformi alla notifica rilasciata dal Municipio nel gennaio 2009 sono stati sinora eseguiti all'interno dello stabile “Piazza Grande 20”?

Rispetto all'autorizzazione del 9 gennaio 2009, erano state eseguite opere di demolizione di pareti e tavolati interni non previste. (Nel frattempo, la successiva domanda di costruzione è sfociata nel rilascio della licenza edilizia del 16 novembre 2009, da tempo pacificamente cresciuta in giudicato.)

2. **Ordine di sospensione dei lavori 12 febbraio 2009**

Ai sensi dell'art. 42 LE l'esecutivo ha l'obbligo di far sospendere i lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza rilasciata. Tale obbligo, se non rispettato, può “portare a sanzioni contro il Municipio, specialmente in caso di eventuali istanze di intervento, inoltrate contro di esso da un cittadino qualsiasi” e “sarà estremamente difficile per un comune urbano, dotato di tutte le infrastrutture tecniche di controllo, sostenere di non essersi accorto della irregolarità avvenuta in un cantiere del centro, a poche centinaia di metri dalla casa comunale” (Marco Lucchini, Compendio giuridico per l'edilizia, pag. 179, 1999).

Il Municipio è peraltro tenuto ad agire tempestivamente (Marco Lucchini, Compendio giuridico per l'edilizia, pag. 179, 1999). A tal proposito la prassi vuole che nella decisione municipale si inviti il delegato di polizia a far rispettare l'ordine di sospensione, conformemente all'art. 34 della Legge di procedura per le cause amministrative (Marco Lucchini, Compendio giuridico per l'edilizia, pag. 181, 1999).

Se è vero che l'ordine di sospensione 12 febbraio 2009 è stato tempestivamente emesso, altrettanto vero che alcun delegato della polizia comunale è immediatamente

intervenuto a far rispettare l'effettiva esecutività della decisione municipale e tutto ciò nell'ambito di un cantiere a pochi passi dalla casa comunale.

- 2.1. Per quali motivi la Polizia Comunale, rispettivamente il delegato di polizia, a cui è stato trasmesso l'ordine di sospensione 12 febbraio 2009, non è intervenuta/o tempestivamente a far rispettare il citato ordine? Chi assume la responsabilità di questo mancato intervento?

Come abbiamo già avuto modo di rispondere alla sua precedente interrogazione, l'ordine di sospensione è stato preparato dall'Ufficio tecnico, sottoscritto dal Municipio e regolarmente intimato. Giova forse precisare che l'ordine di sospensione concerneva unicamente i lavori difformi da quanto autorizzato, per cui i lavori regolarmente al beneficio dell'autorizzazione potevano continuare.

Al momento in cui, a seguito di un'ulteriore verifica da parte dell'Ufficio tecnico, si è potuto constatare che alcuni lavori non autorizzati erano comunque stati eseguiti, il Municipio ha emanato un ulteriore ordine di sospensione dei lavori. Per la notifica brevi manu l'Ufficio tecnico ha chiesto di essere accompagnato da un agente di polizia, ciò che è regolarmente accaduto in data 20 agosto 2009.

- 2.2. Come mai il Municipio non si è accertato che l'ordine di sospensione 12 febbraio 2009 fosse immediatamente rispettato ed è intervenuto solo a distanza di 7 mesi?

L'esecutivo non ha affatto atteso 7 mesi. Il secondo ordine di sospensione, dell'agosto 2009, concerne infatti altre opere.

- 2.3. Il Municipio considera plausibile aver tollerato per quasi sette mesi la continuazione di lavori non autorizzati in un cantiere del centro, il quale si trova a poche decine di metri dalla casa comunale? Come giustifica il Municipio il fatto che ciò possa essere avvenuto?

L'esecutivo non ha affatto tollerato la continuazione di lavori non autorizzati. Ricordiamo che il proprietario dello stabile era in possesso di una regolare notifica per lavori interni, e che questi lavori potevano essere svolti, ciò che è accaduto durante questi 7 mesi. In occasione di un regolare controllo, l'Ufficio tecnico si è accorto che vi erano dei lavori non conformi, da qui è scaturito il secondo ordine di sospensione.

3. Conflitto di interessi

Giusta l'art. 100 LOC "un membro del Municipio non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interessi e quello dei suoi parenti".

Per consolidata giurisprudenza "la partecipazione alla discussione e al voto di municipali versanti in una situazione d'impedimento costituisce un motivo d'annullabilità delle decisioni adottate, indipendentemente dalla rilevanza del contributo effettivamente dato (...). Lo scopo della norma in esame è, infatti, quello di assicurare un processo di formazione della volontà dell'organo esente da condizionamenti e interferenze. Non è soltanto quello di impedire che il membro dell'esecutivo, obbligato ad astenersi, determini l'esito dello scrutinio con il suo voto, ma è anche quello di evitare che influisca sul voto degli altri membri del consesso, intervenendo in sede di

discussione” (Sentenza 4 marzo 2009 del Tribunale cantonale amministrativo, Inc. 90.2007.106, pag. 6)

Determinante ai fini dell'obbligo di astensione, imposto dall'art. 100 LOC, è l'esistenza di un interesse personale del municipale per l'oggetto della decisione. La giurisprudenza ha precisato che “contrariamente a quanto il titolo marginale della norma (collisione di interesse) potrebbe indurre a credere, l'interesse che impone al membro dell'autorità di astenersi non deve necessariamente essere di natura conflittuale. Non occorre che collida con l'interesse del comune o con quello di altri interessati all'oggetto. Anche un interesse convergente con quello di altri interessati alla decisione è causa d'impedimento. Per ostare alla partecipazione del municipale all'adozione della decisione è sufficiente che si tratti di un interesse personale. Poco importa che l'interesse sia giuridicamente protetto o di mero fatto. Parimenti, non occorre che sia palese ed esplicitato. Anche un interesse latente e non dichiarato può essere motivo d'impedimento. L'interesse è presunto quando la decisione è atta a procurare al municipale vantaggi o ad arrecargli svantaggi di natura giuridica, economica, ideale o meramente fattuale. A tal fine, la situazione personale del municipale deve risultare legata all'oggetto della decisione da un rapporto qualificato, per cui il provvedimento non può essergli indifferente. L'interesse del municipale deve in altri termini apparire oggettivamente più intenso di quello generico della collettività (Sentenza 4 marzo 2009 del Tribunale cantonale amministrativo, Inc. 90.2007.106, pag. 6-7).

Per quanto concerne la situazione di un municipale attivo in uno studio legale quale avvocato, l'esistenza di un conflitto di interessi si presenta come tale non unicamente nell'ambito di discussioni e decisioni dell'esecutivo su oggetti che direttamente o indirettamente concernono i clienti e/o gli affari del municipale coinvolto ma, più in generale, nell'ambito di discussioni e decisioni dell'esecutivo su oggetti che direttamente o indirettamente concernono i clienti e/o gli affari dello studio legale. È infatti assodato, e il Tribunale Federale ha avuto modo di confermarlo, che uno studio legale composto da più avvocati costituisce una società semplice (Kaspar Schiller, Schweizerisches Anwaltsrecht, pag. 319, 2009). Da ciò ne consegue che, a determinate condizioni, i soci di uno studio legale condividono responsabilità anche patrimoniali.

E peraltro, secondo la stessa sentenza sopraccitata, “l'indipendenza e l'imparzialità degli amministratori comunali deve essere assicurata anche dal profilo delle apparenze” e “se la costellazione oggettiva degli interessi non permette di escludere l'esistenza di un interesse personale di un municipale, l'obbligo di astensione sussiste anche nel caso in cui dichiarare che la decisione gli è indifferente” (Sentenza 4 marzo 2009 del Tribunale cantonale amministrativo, Inc. 90.2007.106, pag. 6-7).

In caso di potenziale conflitto di interessi, la necessaria apparenza di indipendenza e imparzialità presuppone, a non averne dubbio, che l'avvocato municipale coinvolto metta alla luce in maniera chiara e trasparente i rapporti che lo legano ai soci dello studio legale, sia per quanto concerne la gestione dei mandati e la subdelega interna, sia per quanto riguarda la divisione degli onorari, degli utili, delle spese ed eventuali retrocessioni interne.

Siccome ciò è difficilmente proponibile, già solo per ragioni di confidenzialità, si deve concludere che l'apparenza di imparzialità e indipendenza del municipale coinvolto fa sempre difetto nel caso di decisioni dell'esecutivo su oggetti che concernono i clienti e/o gli affari del proprio studio legale, anche se non direttamente da lui gestiti. È quindi perlomeno data un'apparenza di conflitto di interesse, che impone al Municipale di autoescludersi dalla discussione e dalla decisione.

Ciò premesso risponda l'esecutivo alle seguenti domande:

- 3.1. Il signor Houshmand è o è stato cliente dello studio legale Wuthier-Regazzi-Märki-Speziali?

Ci tengo a precisare che, a analoga domanda posta nell'ambito della mia interrogazione 3 settembre 2009, il Municipio ha così risposto: "L'avv. Franco Gianoni ha confermato di tutelare gli interessi del signor Houshmand e di aver rogato l'atto di acquisto dello stabile in questione".

Capirà il Municipio che al sottoscritto consigliere comunale poco interessano le conferme o le smentite di terze persone. La domanda è posta nell'ambito di un'interrogazione, alla quale l'esecutivo e solo l'esecutivo è invitato a rispondere.

Ci tengo peraltro a precisare che la domanda allora posta e la domanda oggi rinnovata non si riferisce esclusivamente alla rogazione dell'atto di acquisto dello "stabile Piazza Grande 20", bensì è più generale e concerne eventuali presenti e passati rapporti di clientela.

Il mandato tra avvocato e proprio cliente è retto dal segreto professionale. Al Municipio non è possibile sapere se il signor Houshmand è stato o è cliente dello studio legale citato dall'interrogante, di cui sono titolari diversi avvocati.

- 3.2. L'Avv. Carla Speziali ha abbandonato la sala municipale durante la discussione e la successiva decisione sul rilascio, nel gennaio 2009, dell'autorizzazione edilizia per i lavori nello "stabile Piazza Grande 20"? L'Avv. Carla Speziali ha abbandonato la sala municipale durante le discussioni e le successive decisioni sulla sospensione dei lavori?

L'avv. Carla Speziali non ha abbandonato la sala durante la discussione. Precisiamo che gli ordini di sospensione sono stati presi all'unanimità dal Municipio.

- 3.3. Quale studio di architettura ha sottoscritto gli atti della domanda di costruzione?

Ci tengo a precisare che, a analoga domanda posta nell'ambito della mia interrogazione 3 settembre 2009, il Municipio ha così risposto: "Non riteniamo che questa domanda sia di interesse pubblico".

A differenza di quanto ritiene il Municipio, tale domanda è di interesse pubblico, in ragione dell'esistenza di un eventuale conflitto di interesse.

Gli atti della domanda di costruzione sono stati sottoscritti da un architetto (arch. Muzi) e da un ingegnere (ing. Bonalumi), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 LE.

- 3.4. Ritenuta la problematica generale relativa all'esistenza di possibili conflitti di interesse in seno a un esecutivo, si pongono le seguenti ulteriori domande:

- 3.4.1. L'Avv. Carla Speziali ha abbandonato la sala municipale durante tutte le discussioni concernenti la CBR SA affrontate dal Municipio e, in particolare, durante tutte le decisioni che l'esecutivo è stato chiamato a prendere, non da ultimo la decisione di autorizzare la CBR SA a costituire diritti di superficie di secondo grado su un fondo di proprietà del comune?

- 3.4.2. La signora Tiziana Zaninelli ha abbandonato la sala municipale durante tutte le discussioni concernenti la CBR SA affrontate dal Municipio e, in particolare, durante

tutte le decisioni che l'esecutivo è stato chiamato a prendere, non da ultimo la decisione di autorizzare la CBR SA a costituire diritti di superficie di secondo grado su un fondo di proprietà del comune?

La signora Sindaco Carla Speziali e la signora Vicesindaco Tiziana Zaninelli non hanno abbandonato la sala durante le discussioni concernente la CBR SA.

- 3.5 Il Municipio, ritenuto non da ultimo quanto recentemente accaduto nel contesto della richiesta di licenza edilizia per la costruzione di un prefabbricato sullo stabile della Clinica Santa Chiara, è intenzionato in futuro a formalmente rispettare l'art. 100 LOC e a chiedere espressamente ai propri membri di autoescludersi dalle discussioni e/o decisioni, qualora le stesse vertano su clienti e/o affari loro diretti o della società all'interno della quale operano?

Nel caso di conflitti di interesse, a decorrere dalla seduta dell'8 agosto 2009, il membro dell'esecutivo coinvolto lascia sistematicamente la sala. Il Municipio rispetta pertanto i disposti dell'art. 100 LOC.


4. Ristrutturazione della Palazzina Salsano

Ad una precisa domanda posta nell'ambito della mia interrogazione 3 settembre 2009 il Municipio ha così risposto: "Osserviamo anzitutto che il clamore suscitato a suo tempo dalla ristrutturazione della Palazzina Salsano è da ricondurre ad una serie di deroghe condivise dall'interpellante allora capo dicastero territorio che le aveva portate in Municipio".


Corrisponde al vero che a suo tempo il sottoscritto consigliere comunale ha condiviso una serie di deroghe nell'ambito della discussione sul progetto preliminare, le quali tuttavia nulla hanno a che vedere con un successivo abuso edilizio venuto in essere allorquando il sottoscritto, da oramai due anni, non ricopriva più la carica di municipale. L'esecutivo conferma tale circostanza?

Il progetto realizzato dal signor Salsano corrisponde nelle sue linee generali a quanto discusso preliminarmente con la Commissione del centro storico (incontro del 3 dicembre 2003 e sopralluogo del 14 gennaio 2004), prima dell'inoltro della domanda di costruzione definitiva che è stata presentata il 5 marzo 2004, vale a dire quando capo dicastero era ancora il qui interrogante. Le deroghe sono state concesse in sede di rilascio definitivo della licenza di costruzione il primo di giugno 2004, ma fondandosi sulle discussioni intervenute precedentemente. Il fatto che la questione sia emersa soltanto due anni dopo è unicamente legato ai tempi di realizzazione del progetto approvato nel 2004.

Voglia gradire, egregio signor Ferrari, i nostri più cordiali saluti.

Il Sindaco:

 dott. avv. Carla Speziali

Per il Municipio

Il Segretario:

 avv. Marco Gerosa

Mittente: Renato FERRARI , Cons.comunale, via Ballerini 22 (C.p.744) 6601 L o c a r n o 1

Al Lod. Municipio di Locarno

Cas.postale

6601 L o c a r n o 1

Locarno, 8.ottobre 2009

Conflitto di interesse: una problematica di interesse pubblico?

Il sottoscritto consigliere comunale, dopo aver preso atto della risposta 17 settembre 2009 del Lodevole Municipio ad una mia interrogazione 3 settembre 2009, ritiene di dover inoltrare il seguente ulteriore atto parlamentare.

Premesso

che il Municipio ha confermato che nello "stabile Piazza Grande 20" sono stati eseguiti una serie di non meglio precisati lavori non autorizzati;

che il Municipio ha confermato di aver emanato il 12 febbraio 2009 un primo ordine di sospensione dei lavori (cf. anche risposta 17 settembre 2009 all'interrogazione Bergonzoli 11 agosto 2009);

che il Municipio ha confermato che l'ordine di sospensione 12 febbraio 2009 è stato trasmesso alla Polizia Comunale "*nell'ambito dei suoi compiti generali di sorveglianza sul territorio*";

che il Municipio ha confermato di aver reiterato in data 18 agosto 2009 l'ordine di sospensione dei lavori 12 febbraio 2009 (cf. anche risposta 17 settembre 2009 all'interrogazione Bergonzoli 11 agosto 2009);

che il Municipio ha di fatto confermato che solo nell'agosto 2009 un delegato della polizia comunale è intervenuto sul cantiere nell'intento di far rispettare l'ordine di demolizione 12 febbraio 2009;

Il sottoscritto consigliere comunale pone le seguenti domande:

1. Lavori non autorizzati

Quali precisi interventi non conformi alla notifica rilasciata dal Municipio nel gennaio 2009 sono stati sinora eseguiti all'interno dello stabile "Piazza Grande 20"?

2. Ordine di sospensione dei lavori 12 febbraio 2009

Ai sensi dell'art. 42 LE l'esecutivo ha l'obbligo di far sospendere i lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza rilasciata. Tale obbligo, se non rispettato, può "portare a sanzioni contro il Municipio, specialmente in caso di eventuali istanze di intervento, inoltrate contro di esso da un cittadino qualsiasi" e "sarà estremamente difficile per un comune urbano, dotato di tutte le infrastrutture tecniche di controllo, sostenere di non essersi accorto della irregolarità avvenuta in un cantiere del centro, a poche centinaia di metri dalla casa comunale" (Marco Lucchini, Compendio giuridico per l'edilizia, pag. 179, 1999).

Il Municipio è peraltro tenuto ad agire tempestivamente (Marco Lucchini, Compendio giuridico per l'edilizia, pag. 179, 1999). A tal proposito la prassi vuole che nella decisione municipale si inviti il delegato di polizia a far rispettare l'ordine di sospensione, conformemente all'art. 34 della Legge di procedura per le cause amministrative (Marco Lucchini, Compendio giuridico per l'edilizia, pag. 181, 1999).

Se è vero che l'ordine di sospensione 12 febbraio 2009 è stato tempestivamente emesso, altrettanto vero che alcun delegato della polizia comunale è immediatamente intervenuto a far rispettare l'effettiva esecutività della decisione municipale e tutto ciò nell'ambito di un cantiere a pochi passi dalla casa comunale.

- 2.1. Per quali motivi la Polizia Comunale, rispettivamente il delegato di polizia, a cui è stato trasmesso l'ordine di sospensione 12 febbraio 2009, non è intervenuta/o tempestivamente a far rispettare il citato ordine? Chi assume la responsabilità di questo mancato intervento?
- 2.2. Come mai il Municipio non si è accertato che l'ordine di sospensione 12 febbraio 2009 fosse immediatamente rispettato ed è intervenuto solo a distanza di 7 mesi?
- 2.3. Il Municipio considera plausibile aver tollerato per quasi sette mesi la continuazione di lavori non autorizzati in un cantiere del centro, il quale si trova a poche decine di metri dalla casa comunale? Come giustifica il Municipio il fatto che ciò possa essere avvenuto?

3. Conflitto di interessi

Giusta l'art. 100 LOC "un membro del Municipio non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interessi e quello dei suoi parenti".

Per consolidata giurisprudenza "la partecipazione alla discussione e al voto di municipali versanti in una situazione d'impedimento costituisce un motivo d'annullabilità delle decisioni adottate, indipendentemente dalla rilevanza del contributo effettivamente dato (...). Lo scopo della norma in esame è, infatti, quello di assicurare un processo di formazione della volontà dell'organo esente da condizionamenti e interferenze. Non è soltanto quello di impedire che il

membro dell'esecutivo, obbligato ad astenersi, determini l'esito dello scrutinio con il suo voto, ma è anche quello di evitare che influisca sul voto degli altri membri del consesso, intervenendo in sede di discussione" (Sentenza 4 marzo 2009 del Tribunale cantonale amministrativo, Inc. 90.2007.106, pag. 6)

Determinante ai fini dell'obbligo di astensione, imposto dall'art. 100 LOC, è l'esistenza di un interesse personale del municipale per l'oggetto della decisione. La giurisprudenza ha precisato che *"contrariamente a quanto il titolo marginale della norma (collisione di interesse) potrebbe indurre a credere, l'interesse che impone al membro dell'autorità di astenersi non deve necessariamente essere di natura conflittuale. Non occorre che collida con l'interesse del comune o con quello di altri interessati all'oggetto. **Anche un interesse convergente con quello di altri interessati alla decisione è causa d'impedimento.** Per ostare alla partecipazione del municipale all'adozione della decisione è sufficiente che si tratti di un **interesse personale.** Poco importa che l'interesse sia giuridicamente protetto o di mero fatto. Parimenti, non occorre che sia palese ed esplicitato. Anche un interesse latente e non dichiarato può essere motivo d'impedimento. L'interesse è presunto quando la decisione è atta a procurare al municipale vantaggi o ad arrecargli svantaggi di natura giuridica, economica, ideale o meramente fattuale. A tal fine, la situazione personale del municipale deve risultare legata all'oggetto della decisione da un rapporto qualificato, per cui il provvedimento non può essergli indifferente. L'interesse del municipale deve in altri termini apparire oggettivamente più intenso di quello generico della collettività* (Sentenza 4 marzo 2009 del Tribunale cantonale amministrativo, Inc. 90.2007.106, pag. 6-7).

Per quanto concerne la situazione di un municipale attivo in uno studio legale quale avvocato, l'esistenza di un conflitto di interessi si presenta come tale non unicamente nell'ambito di discussioni e decisioni dell'esecutivo su oggetti che direttamente o indirettamente concernono i clienti e/o gli affari del municipale coinvolto ma, più in generale, nell'ambito di **discussioni e decisioni dell'esecutivo su oggetti che direttamente o indirettamente concernono i clienti e/o gli affari dello studio legale.** È infatti assodato, e il Tribunale Federale ha avuto modo di confermarlo, che uno studio legale composto da più avvocati costituisce una società semplice (Kaspar Schiller, Schweizerisches Anwaltsrecht, pag. 319, 2009). Da ciò ne consegue che, a determinate condizioni, i soci di uno studio legale condividono responsabilità anche patrimoniali.

E peraltro, secondo la stessa sentenza sopraccitata, **"l'indipendenza e l'imparzialità degli amministratori comunali deve essere assicurata anche dal profilo delle apparenze"** e **"se la costellazione oggettiva degli interessi non permette di escludere l'esistenza di un interesse personale di un municipale, l'obbligo di astensione sussiste anche nel caso in cui dichiararsi che la decisione gli è indifferente"** (Sentenza 4 marzo 2009 del Tribunale cantonale amministrativo, Inc. 90.2007.106, pag. 6-7).

In caso di potenziale conflitto di interessi, la necessaria apparenza di indipendenza e imparzialità presuppone, a non averne dubbio, che l'avvocato municipale coinvolto metta alla luce in maniera chiara e trasparente i rapporti che lo legano ai soci dello studio legale, sia per quanto concerne la gestione dei mandati e la subdelega interna, sia per quanto riguarda la divisione degli onorari, degli utili, delle spese ed eventuali retrocessioni interne.

Siccome ciò è difficilmente proponibile, già solo per ragioni di confidenzialità, si deve concludere che l'apparenza di imparzialità e indipendenza del municipale coinvolto fa sempre difetto nel caso di decisioni dell'esecutivo su oggetti che concernono i clienti e/o gli affari del proprio studio legale, anche se non direttamente da lui gestiti. È quindi perlomeno data un'apparenza di conflitto di interesse, che impone al Municipale di autoescludersi dalla discussione e dalla decisione.

Ciò premesso risponda l'esecutivo alle seguenti domande:

3.1. Il signor Houshmand è o è stato cliente dello studio legale Wuthier-Regazzi-Märki-Speziali?

Ci tengo a precisare che, a analoga domanda posta nell'ambito della mia interrogazione 3 settembre 2009, il Municipio ha così risposto: *"L'avv. Franco Gianoni ha confermato di tutelare gli interessi del signor Houshmand e di aver rogato l'atto di acquisto dello stabile in questione"*.

Capirà il Municipio che al sottoscritto consigliere comunale poco interessano le conferme o le smentite di terze persone. La domanda è posta nell'ambito di un'interrogazione, alla quale l'esecutivo e solo l'esecutivo è invitato a rispondere.

Ci tengo peraltro a precisare che la domanda allora posta e la domanda oggi rinnovata non si riferisce esclusivamente alla rogazione dell'atto di acquisto dello "stabile Piazza Grande 20", bensì è più generale e concerne eventuali presenti e passati rapporti di clientela.

3.2. L'Avv. Carla Spezioli ha abbandonato la sala municipale durante la discussione e la successiva decisione sul rilascio, nel gennaio 2009, dell'autorizzazione edilizia per i lavori nello "stabile Piazza Grande 20"? L'Avv. Carla Spezioli ha abbandonato la sala municipale durante le discussioni e le successive decisioni sulla sospensione dei lavori?

3.3. Quale studio di architettura ha sottoscritto gli atti della domanda di costruzione?

Ci tengo a precisare che, a analoga domanda posta nell'ambito della mia interrogazione 3 settembre 2009, il Municipio ha così risposto: *"Non riteniamo che questa domanda sia di interesse pubblico"*.

A differenza di quanto ritiene il Municipio, tale domanda è di interesse pubblico, in ragione dell'esistenza di un eventuale conflitto di interesse.

3.4. Ritenuta la problematica generale relativa all'esistenza di possibili conflitti di interesse in seno a un esecutivo, si pongono le seguenti ulteriori domande:

3.4.1. L'Avv. Carla Speziali ha abbandonato la sala municipale durante tutte le discussioni concernenti la CBR SA affrontate dal Municipio e, in particolare, durante tutte le decisioni che l'esecutivo è stato chiamato a prendere, non da ultimo la decisione di autorizzare la CBR SA a costituire diritti di superficie di secondo grado su un fondo di proprietà del comune?

3.4.2. La signora Tiziana Zaninelli ha abbandonato la sala municipale durante tutte le discussioni concernenti la CBR SA affrontate dal Municipio e, in particolare, durante tutte le decisioni che l'esecutivo è stato chiamato a prendere, non da ultimo la decisione di autorizzare la CBR SA a costituire diritti di superficie di secondo grado su un fondo di proprietà del comune?

3.5 Il Municipio, ritenuto non da ultimo quanto recentemente accaduto nel contesto della richiesta di licenza edilizia per la costruzione di un prefabbricato sullo stabile della Clinica Santa Chiara, è intenzionato in futuro a formalmente rispettare l'art. 100 LOC e a chiedere espressamente ai propri membri di autoescludersi dalle discussioni e/o decisioni, qualora le stesse vertano su clienti e/o affari loro diretti o della società all'interno della quale operano?

4. Ristrutturazione della Palazzina Salsano

Ad una precisa domanda posta nell'ambito della mia interrogazione 3 settembre 2009 il Municipio ha così risposto: *"Osserviamo anzitutto che il clamore suscitato a suo tempo dalla ristrutturazione della Palazzina Salsano è da ricondurre ad una serie di deroghe condivise dall'interpellante allora capo dicastero territorio che le aveva portate in Municipio"*.

Corrisponde al vero che a suo tempo il sottoscritto consigliere comunale ha condiviso una serie di deroghe nell'ambito della discussione sul progetto preliminare, le quali tuttavia nulla hanno a che vedere con un successivo abuso edilizio venuto in essere allorché il sottoscritto, da oramai due anni, non ricopriva più la carica di municipale. L'esecutivo conferma tale circostanza?

Con ossequio,

Renato Ferrari